

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA E L'EROGAZIONE DEL
FONDO SOCIALE STRAORDINARIO di SOLIDARIETA'

Art. 1
Istituzione del fondo

In data 30 aprile 2010 e' stato approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2010 del Comune di Pozzolo Formigaro e con delibera di variazione n° 34 adottata dal Consiglio Comunale in data 30.11.2010 è stato istituito un Fondo Sociale di Solidarietà al fine di erogare benefici economici straordinari a favore di singoli cittadini o di nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in contingente stato di bisogno. Il Fondo è stato costituito con la contribuzione volontaria del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali mediante una decurtazione di quanto a questi spettante a titolo di indennità di funzione e gettoni di presenza pari al 10%.

Il summenzionato fondo di solidarietà presenta carattere di straordinarietà in quanto ha la funzione di sanare uno stato di bisogno immediato causato da fattori imprevedibili che possono precludere in qualsiasi momento la normale conduzione del vivere quotidiano (es. perdita di lavoro, sfratto esecutivo, ecc...).

Il cittadino o la famiglia che fruirà del Fondo dovrà, in caso di persistente necessità, successivamente presentare formale istanza finalizzata ad ottenere aiuti di carattere socio-assistenziale ed economico presso gli Enti a tal fine competenti, quali, a titolo esemplificativo, Regione, Provincia, Consorzio Servizi alla Persona.

Non e' possibile accedere al Fondo qualora non sussista uno stato di bisogno immediato o lo stesso possa essere soddisfatto attivando le normali procedure di aiuto socio-assistenziale ed economico da parte di altri Enti.

Art. 2
Diritto al contributo

Ai fini della determinazione dei presupposti per fruire dell'assistenza economica si farà riferimento al concetto di "minimo vitale", intendendosi a tal fine il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari.

Considerato che tale livello, con riferimento al caso concreto, ha natura soggettiva ed e' comunque soggetto a variazioni nel tempo, al fine di introdurre un criterio di equità utilizzabile anche in prospettiva futura, si stabilisce di far coincidere il concetto di "minimo vitale" con l'importo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti (al 1° gennaio di ogni anno) decurtata del 10%.

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del "minimo vitale" viene effettuato con metodo a scalare, **detraendo** all'importo stabilito per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti, come di seguito specificato:

- capo famiglia - importo determinato in misura pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti, decurtato del 10%;
- 2° componente - importo mensile pari al 60% di quello del capo famiglia;
- dal 3° componente in poi - importo mensile pari al 25% di quello del capo famiglia;

Alla quota base di cui al "minimo vitale" andranno **detratte** (se debitamente documentate) le spese di affitto.

Qualora i redditi complessivi della famiglia, o del singolo, superino il "minimo vitale" come sopra quantificato non sarà possibile accedere al Fondo.

Dal 1° gennaio 2010 il trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti pubblici e privati **è stabilito in € 461,40 mensili** per tredici mensilità, pari ad € 5.998,20 euro annuali.

Art.3 Destinatari del fondo

Possono fruire delle prestazioni economiche, di cui al presente Regolamento, tutti i cittadini o i nuclei familiari residenti e aventi effettivo domicilio nel Comune di Pozzolo Formigaro che si trovino in contingente stato di bisogno.

Nella fattispecie il contributo sarà erogato per:

- situazioni di bisogno eccezionale e transitorio, non sanabili con prestazioni di carattere ordinario.
- garantire forniture indispensabili per la casa o servizi di rilevante importanza;
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute particolarmente disagiate per effetto di eventi eccezionali e di indubbia gravità (disoccupazione, sfratto esecutivo, vedovanza, malattia, ecc...). Qualora ne sussistano i presupposti, l'intervento economico potrà essere sostituito parzialmente o totalmente da erogazioni di buoni alimentari o dal pagamento diretto all'avente titolo del canone di affitto o di fatture relative a prestazioni connesse al soddisfacimento di bisogni primari (gas, energia elettrica, acqua, medicinali, ecc...).

L'entità del contributo mensile non potrà superare il 60% del minimo vitale e non sarà erogato per più di una volta nel corso di un anno solare.

Art. 4 Documenti per l'accesso al Fondo

- a) Domanda dell'interessato
- b) Stato di Famiglia
- c) Cartellino di iscrizione all'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per disoccupati
- d) Fotocopie fatture o bollette, ricevute di affitto
- e) Documenti aggiornati in ordine alla situazione economica (Modello Unico, Cud, ecc...)
- f) Ogni altra documentazione attestante il bisogno di aiuto economico o assistenziale.

Art.5 Istruttoria della domanda di contributo

Il modulo per la richiesta del contributo potrà essere ritirato presso l'ufficio protocollo dove verrà consegnato un modulo per la richiesta. Tale modulo, debitamente compilato a cura dell'interessato, dovrà contenere tutte le informazioni utili ai fini dell'erogazione del contributo, e in dettaglio:

- Nome, Cognome e Codice Fiscale dell'interessato;
- Residenza ;
- Componenti del nucleo familiare;
- Motivazioni a supporto della richiesta di contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al precedente art. 4. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata alla Segreteria Comunale che, una volta accertata la validità della documentazione e verificata la conformità della situazione economica ai requisiti di cui all'art.2, la trasmette all'Assistente Sociale presso l'Osservatorio Sociale negli orari di ufficio. Per ogni richiesta pervenuta, ai fini della verifica del diritto al contributo, saranno previsti due tipi di accertamenti:

- diretto: con visita domiciliare da parte dell'Assistente sociale;
- indiretto: ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che l'Assistente Sociale rileverà (tenore di vita).

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti;
- acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate o altri Uffici di notizie sulla situazione patrimoniale del richiedente.

Ultimati gli accertamenti, l'Assistente Sociale, in armonia con le disposizioni di cui all'art.3 (destinatari del fondo), predisporrà apposita Relazione e, se la domanda sarà ritenuta meritevole di accoglimento, indicherà il tipo di intervento più opportuno da effettuarsi da parte del Comune consegnando la stessa alla Segreteria Comunale.

Art. 6

Erogazione del contributo e norme finanziarie

La Segreteria Comunale, accolta la domanda, provvederà all'erogazione del contributo tramite l'adozione di apposito provvedimento adottato dal competente Responsabile del Servizio e, successivamente, il Servizio Finanziario emetterà il relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario.

Tutti gli interventi economici verranno erogati entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine stanziato nel Fondo e previste negli appositi capitoli del Bilancio di previsione.

Al mantenimento del fondo potranno contribuire, oltre ai soggetti indicati all'art.1, tutti coloro che vorranno contribuire tramite una donazione volontaria.

Art.7

Ordine di priorità nell'erogazione del contributo

Qualora il Fondo, per ragioni di carattere finanziario, non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute, le stesse avranno il seguente ordine di priorità:

- 1° la domanda pervenuta antecedentemente (farà fede a tal fine la data di protocollo);
- 2° a parità di data avrà priorità la domanda finalizzata alla tutela di disabili, minori, anziani. Tali situazioni saranno comprovate dalla Relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà, in fase di accoglimento di più domande pervenute nella stessa data, indicare quella che riveste carattere di maggior urgenza. Qualora risultassero più domande con uguale carattere di urgenza, si farà riferimento al numero progressivo di protocollo.

Art.8

Situazioni che escludono l'intervento

Costituiscono situazioni ostative all'erogazione del contributo di cui al Fondo in argomento:

- Reddito superiore al minimo vitale, fatti salvi i casi sopra riportati.
- Proprietà di beni immobili (con esclusione della casa di abitazione e relativa pertinenza) o altri beni suscettibili di poter costituire fonte di sostentamento.
- Tenore di vita notoriamente superiore a quello del reddito dichiarato come accertato ai sensi dell'art. 5 (istruttoria della domanda di contributo).
- Essere già beneficiari di contributi socio assistenziali erogati dal Comune o da altri Enti.

Art. 9

Estinzione del Fondo

Il Fondo si estinguerà per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili a tal fine stanziato.

